



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE DI
SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO

Roma, 3 settembre 2020

Ai Sigg. ri Prefetti della Repubblica
LORO SEDI

Ai Sig.ri Commissari del Governo
per le province di
TRENTO E BOLZANO

Al Sig. Presidente della Regione
Valle d'Aosta
AOSTA

E,p.c.

Al Gabinetto del
Sig. Ministro

SEDE

Oggetto: Decreto 21 maggio 2020, n. 71. Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani dei crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

Di seguito alla circolare in data 15 luglio u.s., afferente il decreto 21 maggio 2020, n. 71- "Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie"-, si comunicano gli elementi operativi deliberati dal Comitato di solidarietà.

In relazione alle istanze di cui ai Capi IV e V del Regolamento, relativi alle erogazioni per spese mediche /assistenziali e in favore delle famiglie affidatarie, in prima applicazione ed in assenza di una banca dati degli orfani di crimini domestici e di reati di genere, il Comitato procederà di volta in volta al loro esame, liquidando gli importi trimestralmente, al fine di assicurare la ripartizione delle risorse secondo gli stanziamenti del Fondo, in applicazione rispettivamente degli artt. 16 e 22.

Tale esame sarà effettuato sulle domande pervenute all'esito dell'istruttoria curata da codeste Prefetture-UTG.

Al riguardo, per agevolare gli interessati alla presentazione delle istanze relative, si allega un modello di domanda che verrà anche pubblicato sul sito web di questo Ufficio.



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE DI
SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO

In particolare, si prega di voler richiamare l'attenzione dei dipendenti Uffici sulla verifica dello status di orfano di crimine di genere si effettui sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di p.p., recanti comunque l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del Regolamento.

La disposizione corrisponde alla ratio di garantire che l'erogazione tempestiva soddisfi le esigenze degli orfani quanto più possibile nell'imminenza del fatto; sul punto l'art. 28, comma 2, precisa che ove successivamente sia accertata la non ricorrenza di un reato domestico o di genere comunque le somme erogate non saranno ripetute.

Per quanto riguarda le spese sanitarie, si procederà al rimborso in applicazione del criterio generale che prevede la ripartizione delle somme nella misura del 70 per cento in favore degli orfani minori di età e del 30 per cento per i maggiorenni non economicamente autosufficienti, a norma dell'art. 24.

In relazione a tale ultimo requisito, gli interessati potranno produrre autocertificazione, per la quale si procederà alle consuete verifiche.

In merito ai Capi II e III del Regolamento, riguardanti le misure a sostegno del diritto allo studio e le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento degli orfani nell'attività lavorativa e incentivi alle assunzioni, il Comitato di solidarietà si è riservato ulteriori approfondimenti sugli indirizzi operativi.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si fa riserva di far tenere ulteriori linee operative.

IL COMMISSARIO
Cannizzaro